

UNIONE DI COMUNI “TERRE DEL CHIUSELLA”

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E DISCIPLINA
DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Unione

n. in data

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E DISCIPLINA DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

DELL'UNIONE DI COMUNI "TERRE DEL CHIUSELLA"

<u>Articolo 1 - Costituzione</u>	3
<u>Articolo 2 - Finalità</u>	3
<u>Articolo 3 - Ammissione</u>	3
<u>Articolo 4 - Registro</u>	3
<u>Articolo 5 - Struttura</u>	4
<u>Articolo 6 - Addestramento</u>	4
<u>Articolo 7 - Emergenza</u>	5
<u>Articolo 8 - Doveri</u>	5
<u>Articolo 9 - Diritti</u>	5
<u>Articolo 10 - Provvedimenti disciplinari</u>	5
<u>Articolo 11 - Sede</u>	5
<u>Articolo 12 - Uniformi</u>	6
<u>Articolo 13 - Materiale</u>	6
<u>Articolo 14 - Mezzi e loro utilizzo</u>	6
<u>Articolo 15 - Norma finale di rinvio</u>	6

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituito il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile (d'ora in poi, anche solo "Gruppo") composto dai cittadini dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni "Terre del Chiusella" che scelgono di aderirvi volontariamente.

In sede di prima attuazione del presente Regolamento, confluiscono all'interno del Gruppo tutti i Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile dei singoli Comuni dell'Unione, se alla data di approvazione del presente atto ancora presenti sul territorio.

L'Amministrazione dell'Unione provvederà, con successivo atto amministrativo, al popolamento del Gruppo con i nominativi dei volontari ammessi sulla base del successivo art. 3.

Art. 2 – FINALITÀ

Il Presidente dell'Unione è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento, nonché responsabile unico del Gruppo Intercomunale, coadiuvato dal Coordinatore, al quale compete la gestione tecnica dell'emergenza.

L'Unione definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, assegnando le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio.

I volontari prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della Protezione Civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 3 – AMMISSIONE

L'ammissione al Gruppo comporta per i volontari il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza o successiva mancanza potrebbe comportare la non ammissione o condizionare l'appartenenza e la permanenza al Gruppo a seconda dei casi:

1. maggiore età o sedici anni con firma dei genitori o tutore responsabile;
2. notoria buona condotta morale riconosciuta dal Presidente dell'Unione;
3. assenza di carichi pendenti;
4. spirito di gruppo;
5. buona disponibilità e reperibilità o situazione, comunque, accettata dal responsabile del gruppo;
6. idoneità fisica e psichica, attestata con certificato medico di sana e robusta costituzione;
7. optare opportunamente per una sola e unica condizione di operatività, nel caso in cui il volontario sia iscritto a un'altra associazione di volontariato con mansioni operative, con possibilità di deroga da parte del Presidente del Gruppo di appartenenza.

L'Unione individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'attività di volontariato di Protezione Civile e dà ampia pubblicità all'apertura delle iscrizioni.

Art. 4 – REGISTRO

Presso l'Unione è costituito un registro, che costituisce l'organigramma del Gruppo Intercomunale.

Detto registro sarà periodicamente aggiornato dal Coordinatore sulla base di eventuali ammissioni, cessazioni o modifiche.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e l'accettazione della stessa da parte del Presidente dell'Unione.

Art. 5 – STRUTTURA

Il corretto svolgimento delle attività di volontariato e l'organizzazione del servizio sono affidate alla seguente struttura:

- COORDINATORE – Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale di Protezione civile viene nominato dal collegio dei Sindaci, su indicazione non vincolante del Direttivo eletto dai volontari, e dagli stessi eventualmente revocato dall'incarico per negligenza, gravi inadempienze o per metta in atto comportamenti lesivi dell'onorabilità delle Pubbliche Istituzioni o dei Volontari; il Coordinatore:

- assume il coordinamento del Gruppo durante le varie attività e comunica tempestivamente e sistematicamente ai Sindaci la programmazione delle attività del Gruppo via e-mail o verbale;

- nomina un suo Vice all'interno dei membri del Consiglio di Coordinamento;

- convoca e presiede le assemblee del Gruppo, di propria iniziativa e su richiesta del Presidente dell'Unione o suo delegato o di almeno un quinto dei volontari;

- rappresenta il Consiglio di Coordinamento sia nei rapporti con le Amministrazioni comunali, sia nei rapporti con gli Enti ed Associazioni di Protezione Civile;

- è responsabile dell'operato del Gruppo durante le sue attività e ne risponde direttamente al Presidente dell'Unione;

- comunica al Presidente dell'Unione l'elenco dei volontari e gli incarichi da essi ricoperti con le eventuali variazioni che, di volta in volta, si presenteranno;

- segnala al Presidente dell'Unione ogni deficienza o danneggiamento di equipaggiamento;

- sovrintende al corretto svolgimento del Piano Generale di servizio nel caso di intervento operativo sul luogo di un eventuale intervento;

- CONSIGLIO DI COORDINAMENTO – Il Consiglio di Coordinamento è composto da cinque membri da individuare tra i volontari iscritti al Gruppo, di cui il Coordinatore è membro di diritto, mentre quattro sono eletti a maggioranza assoluta dall'assemblea dei volontari; in caso di *ex aequo* tra due o più candidati, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio tra i vari nominativi. Presieduto dal Coordinatore, il Consiglio di Coordinamento:

- sviluppa ed organizza le attività del Gruppo;

- può formare, all'interno del Gruppo, Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio e la popolazione sono soggetti;

- propone all'assemblea le iniziative da prendere;

- convoca le assemblee generali del Gruppo;

- delibera a maggioranza le strategie del Gruppo;

- risponde del suo operato, tramite il Coordinatore, direttamente al Presidente dell'Unione;

- SEGRETARIO – All'interno del Consiglio di Coordinamento, dovrà essere individuato un componente che assume la funzione di Segretario con i seguenti compiti:

- prepara la riunione dell'Assemblea dei volontari e dei Capisquadra;

- redige i verbali delle riunioni;

- provvede alla conduzione burocratica necessaria all'attività del Gruppo.

Art. 6 – ADDESTRAMENTO

I volontari sono addestrati, tramite i Corpi tecnici istituzionali, e/o le strutture operative dell'Ente stesso. La partecipazione ai corsi d'addestramento è obbligatoria, così come la partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile organizzate o promosse dall'Unione, nonché le riunioni che i Presidenti dei Gruppi di Protezione Civile andranno ad organizzare.

Coloro che non intervengano ad almeno tre convocazioni senza giustificato motivo saranno sanzionati ai sensi successivo art .10.

Art. 7 – EMERGENZA

Il Gruppo Intercomunale in emergenza opera alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione e alle dipendenze degli Organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, avvalendosi del Coordinatore, al quale compete la gestione tecnica dell'emergenza.

Art. 8 – DOVERI

Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini e disposizioni impartiti dal Presidente dell'Unione o suo delegato, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sospensione e la cancellazione dal registro, con relativa comunicazione al competente Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 9 – DIRITTI

Ai volontari impiegati in attività con finalità di protezione civile, in esercitazione o in soccorso, vengono garantiti, ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21 settembre 1994, i seguenti benefici:

- 1) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- 2) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- 3) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione, per i casi e con le modalità previste dal citato art. 10, D.P.R. n. 613/94.

Art. 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo Intercomunale.

In caso di infrazioni gravi, il Presidente dell'Unione, sentito l'interessato e il Coordinatore del Gruppo, può disporre, a suo insindacabile giudizio:

- la sospensione temporanea, in via precauzionale, della qualifica di volontario;
- l'espulsione del volontario dal Gruppo, così come la riammissione dello stesso.

Art. 11 – SEDE

Il Gruppo Intercomunale ha sede presso i locali del Comune di Parella, sede dell'Unione, Piazza G. Barattia n. 1.

Art. 12 – UNIFORMI

I volontari dovranno avere cura degli indumenti forniti loro in comodato d'uso gratuito che, in caso di danneggiamento non imputabile all'azione di soccorso, saranno tenuti a rifondere.

Nel caso di cessazione del servizio, il volontario dovrà restituire tutta la massa vestiaria fornita.

È vietato l'uso dell'uniforme al di fuori delle attività di istituto.

Art. 13 – MATERIALE

La cessazione dell'attività del volontario comporta, naturalmente, la restituzione del materiale operativo ricevuto a qualunque titolo.

Art. 14 – MEZZI E LORO UTILIZZO

L'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi in dotazione alla Protezione Civile della Unione è consentito a coloro che sono regolarmente iscritti nel registro degli appartenenti alla Protezione Civile dell'Unione stessa, per scopi di prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Detto utilizzo dovrà peraltro essere preventivamente autorizzato dal Presidente.

Utilizzo dei dispositivi supplementari:

- Lampeggianti: vengono attivati nel caso in cui si debba operare su strada al fine di avvisare l'utenza di un pericolo creatosi sulla rete viaria, consentendo maggior tutela nei confronti di coloro che stanno operando;
- Sirena: deve essere utilizzato solo in caso di emergenza e non autorizza il personale operante a violare le norme sulla diligenza e sicurezza stradale; l'utilizzo deve essere comunicato al Sindaco competente per territorio e alla Sala Operativa della Protezione Civile. Le responsabilità civili e penali derivanti da un utilizzo difforme dal presente Regolamento, sono completamente a carico dell'utilizzatore stesso.
- Altoparlante: viene impiegato per dare comunicati alla popolazione. I mezzi e l'equipaggiamento in dotazione alla Squadra dovranno essere depositati presso i locali all'uopo assegnati, ad esclusione dell'equipaggiamento assegnato in dotazione personale ai singoli Volontari (Uniforme, dpi personali, ecc.).

Art. 15 – NORMA FINALE DI RINVIO

La partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 21 settembre 1994 e dalla circolare 16 novembre 1994, n. 01768 U.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si intendono integralmente richiamate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge.